

Data	06/11/2012
Ente giudicante	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA
Numero	19141

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7512-2011 proposto da:

EQUITALIA;

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO GIALLO SPA;

CONTRORICORRENTE

avverso il decreto nel procedimento R.G. 10481/2010 del TRIBUNALE di BRESCIA del 21.1.2011, depositato il 18/02/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

EQUITALIA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito l'intimato, avverso il decreto con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO GIALLO SPA in liquidazione, con riferimento alla parte di credito riconosciuto in chirografo per effetto della revoca dell'ipoteca, disposta dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti ai sensi dell'art.67 L.Fall..

Successivamente il relatore designato ai sensi dell'art.377 cpc osservava quanto segue: "*Con il motivo di impugnazione EQUITALIA ha denunciato l'erroneità della statuizione per la ritenuta applicabilità dell'art.67 L.Fall. all'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione, prospettazione che va condivisa alla luce della giurisprudenza di questa Corte (C. 12/3401, C. 12/3400, C. 12/3399, C. 12/3398, C. 12/3397, C. 12/3232), alle cui argomentazioni si rinvia*", rilievi cui ha espresso adesione il Procuratore Generale e che il Collegio condivide, precisando ulteriormente che la diversità dell'ipoteca legale rispetto alla fattispecie in esame (che richiede un'attivazione del creditore) non consente un'assimilazione fra le due ipotesi ora considerate.

Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche per quanto concerne un possibile accostamento fra l'ipoteca oggetto di esame e quella giudiziale, atteso che la prima risulta sorretta da provvedimento amministrativo mentre la seconda presuppone un provvedimento giudiziario.

Ne consegue dunque che il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito non essendo necessari accertamenti in fatto, va disposta l'ammissione in via ipotecaria del credito azionato dalla ricorrente.

L'avvenuta pubblicazione delle sentenze di questa Corte sopra richiamate in data successiva all'inizio della controversia induce alla compensazione delle spese di lite.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette in via ipotecaria al passivo del FALLIMENTO GIALLO SPA in liquidazione il credito di Euro 130.713,26 vantato da EQUITALIA, e compensa le spese dell'intero giudizio.

EX PARTE CREDITORS.IT